

Legge regionale 29 giugno 1983 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 21

Fondo di garanzia all' esportazione(1)

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un << Fondo rischi >> che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all' esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l' Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 22/1987